



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - BARI

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

(Adunanza del 22.2.1972)

Componenti N° 40

Presenti N° 28

V o t o N° 100

(Come da verbale)

OGGETTO: Legge 4.11.1963, n° 1460 - Costruzione di n° 40 alloggi in locazione al Rione S.Elia in Brindisi - Impresa **Ruggiero LECCISI** - **R I S E R V E** -

= IL COMITATO =

- VISTA la provveditoriale n° 123/C in data 8.2.1972 con la quale sono stati trasmessi a questo Comitato, per esame e parere, gli atti relativi all'oggetto;
- VISTE le relazioni riservate del Direttore dei lavori e del collaudatore;
- ESAMINATI gli atti;

= UDITI I RELATORI =

(Macchia - Decorato - Imponente)

- P r e m e s s e :

L'Impresa Ing. Ruggiero Leccisi, esecutrice dei lavori sopra indicati come da contratto in data 10.2.1967 n° 4817 di rep., ha sottoscritto il registro di contabilità in data 24.8.1970, ossia alla chiusura dello stesso, formulando la seguente riserva:

"I lavori si sono protratti oltre i limiti economici e pos=

sibili in conseguenza delle seguenti cause:

- 1) - i lavori sospesi per l'impianto di riscaldamento scorporati dall'appalto principale ed eseguiti da altra Ditta per il periodo dall'11.9.1968 al 3.1.1969 come si evince da regolare verbale; giorni 60 X £. 30.000 = Lire 1.800.000=;
- 2) - lavori sospesi per perizia suppletiva di variante per dotare le palazzine di impianto di autoclave, citofono ecc., dal 18.2.1969 al 24.11.1969 e successivamente dal 28.12.1969 al 31.1.1970, per complessivi gg. 300 X £. 30.000 = £. 9.000.000=.

La sottoscritta Impresa chiede la somma di £.10.800.000 quale risarcimento danni per attrezzatura ferma, oneri per cantiere, geometra, guardiania, interessi passivi ed altri danni. Si chiede inoltre a norma delle vigenti disposizioni di legge la revisione dei prezzi".

Nella relazione riservata datata luglio 1971, il Direttore dei lavori si è espresso nel modo che segue:

""Prima sospensione: la prima va analizzata in linea di diritto ed in linea di equità:

In linea di diritto: la sospensione dall'11.9.1968 al 3.1.1969 conseguente all'appalto concorso per l'impianto di riscaldamento scorporato dalle opere principali è dovuta a causa di necessità e poiché come durata essa rientra nel limite massimo di mesi sei previste dal 2° comma dell'Art. 30 del Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP., non compete all'Impresa, a mente del 3° comma del medesimo articolo alcun compenso e indennità.

In linea di equità: in effetti questa sospensione dovuta dall'appalto concorso scorporato per l'impianto di riscaldamento si è manifestata come necessità estranea all'Impresa ed ha portato l'esecuzione di una parte di opere

nel 1969, cioè in epoca in cui era stato turbato il clima economico iniziale.

Infatti al 30.12.1968 risultano eseguiti lavori in c.t. per £. 89.689.000= del complessivo importo di £. 181.500.000.

La revisione dei prezzi spettante per legge potrà appianare lo squilibrio economico determinatosi per effetto delle variazioni di mercato.

Pertanto nessuno indennizzo é da corrispondere alla impresa.

Seconda sospensione: le successive sospensioni dei lavori dal 18.2.1969 al 24.11.1969 e dal 28.12.1969 al 31.1.1970 furono dovute alla necessità di realizzare i lavori di completamento e sistemazioni esterne non eseguite prima perché compresi in perizia suppletiva sottoposta all'approvazione degli Organi tutori.

Alla data della sospensione del 18.2.1969 risultavano eseguiti lavori in c.t. £. 148.922.000=.

In linea di diritto e di equità si deve quindi attribuire all'iter conseguente all'approvazione degli atti la durata delle sospensioni.

Comunque i danni possono riguardare le seguenti voci:

- Attrezzatura di cantiere:

In considerazione dell'entità dei lavori eseguiti alla data della sospensione, l'attrezzatura di cantiere era ormai modestissima non occorrendo più gru, betoniere ed altro.

Anche l'impegno per il personale va ridimensionato e limitato alla semplice guardiania, in quanto l'altro personale ~~è~~ l'Impresa ha potuto utilizzarlo per altri lavori.

- Interessi passivi:

La richieste dovrebbe riguardare gli interessi passivi sulle ritenute di garanzia che, alla data di sospensione, ammontavano a £. 8.512.000= in c.t. e quindi in ragione di circa £. 1.400= al giorno, oltre alla parte relativa al premio

corrisposto alla banca per la prestazione della fidejussione bancaria.

Rimane comunque sempre salva la revisione dei prezzi.

Il Collaudatore, nella relazione riservata, in buona sostanza considera che le sospensioni sono durate complessivamente giorno 427 e riconosce all'Impresa il periodo eccedente i sei mesi, ossia per giorni 244, un indennizzo commisurato alle spese generali sostenute durante le sospensioni.

Tale indennizzo viene determinato in L. 6.678.280=; ad esso sono da aggiungere gli interessi passivi sulle trattenute di garanzia valutati a norma dell'art. 36 del Capitolato generale di appalto ed il rimborso del premio relativo alla fidejussione bancaria prestata dall'Impresa per complessive L. 714.661.

In definitiva il collaudatore esprime l'avviso che possa essere corrisposto all'Impresa il maggior compenso di L. 7.392.941=.

= C O N S I D E R A T O =

- CHE l'Impresa ha firmato i verbali di sospensione e di ripresa senza formulare riserve;
- CHE nessuna richiesta è stata avanzata sul registro di contabilità prima della terza sospensione dei lavori;
- CHE conseguentemente la riserva in esame risulta tempestiva e quindi proponibile per la parte riguardante richieste di compensi in conseguenza della terza sospensione durata dal 18.12.1969 al 31.1.1970 (giorni 34);
- CHE, giusta chiarimenti forniti dal Direttore dei lavori

ri e dal collaudatore, durante l'ultima sospensione sostanzialmente l'Impresa ha sopportato l'onere della guardiana;

- CHE tale onere può quantificarsi in £. 5000= giornaliere e, per 34 giorni, in £. 170.000=;

= E° DEL PARERE =

- CHE in relazione alle precedenti considerazioni le richieste avanzate dall'Impresa Ruggero LECCISI in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di costruzione di n° 40 alloggi in locazione al rione S. Elia in Brindisi, siano da accogliere parzialmente e che pertanto sia da corrispondere all'Impresa stessa, a tacitazione di ogni sua richiesta la complessiva somma di £. 170.000=;
- CHE la relativa spesa non sia ammissibile a contributo dello Stato e debba di conseguenza essere posta a carico dell'Amministrazione Appaltante.-

I RELATORI

(Macchia - Decorato - Imponente)

- V i s t o: IL PRESIDENTE
(A. D'Alessandro)

Provveditorato alle Opere Pubbliche
Sezione C.T.D. n. 2. 71
COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
PER OPERE PUBBLICHE
SEGRETERIO

